ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 269.471/19.759 DI REP.DR.ALBERTO-NESSI----------

----------S T A T U T O----------

----------TITOLO I----------

----------DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA----------

Art. 1 - Denominazione e sede----------

"E' costituita con sede nel Comune di Como la Società Cooperativa Sociale denominata----------

---------"SOCIOLARIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"----------

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.----------

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete ai soci.----------

Art. 2 - Durata----------

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----------

----------TITOLO II----------

----------SCOPO - OGGETTO----------

Art. 3 - Scopo mutualistico----------

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.-------

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art.4.----------

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.----------

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.----------

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, a livello locale, nazionale e internazionale, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o pri--

vati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analo-
ghe od affini.----------
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie at-
traverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e-
morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione-
della Cooperativa.----------
La Cooperativa può operare anche con terzi.----------
Art. 4 - Oggetto sociale----------
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all' articolo precedente,-
nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre-
determinati, la Cooperativa ha come oggetto:----------
la gestione di servizi socialmente utili, sia nel campo culturale che in quello assistenziale socio-educativo e riabilitativo con particolare interesse verso l'indagine, lo studio, l'organizzazione, la gestione di qualificati servizi-
sociali alla persona da prestare a persone singole o riunite-
in gruppi, con prioritaria sensibilità a persone in condizioni di svantaggio così come previsto dall'art.4 della legge 381/91.----------
Solo a titolo esemplificativo la Cooperativa potrà promuovere e gestire comunità, centri studio, centri di aggregazione-
e accoglienza, centri di formazione, centri socio-riabilitativi, socio-educativi, e comunque servizi sociali-polifunzionali finalizzati al recupero e inserimento sociale dei-
soggetti di cui al precedente comma.----------
La Cooperativa potrà collaborare con enti ed organismi internazionali concorrendo alla stesura e attuazione di progetti di cooperazione internazionale congrui alle finalità-
statutarie.----------
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere-
tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali-
di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e-
finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197-
del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e-
comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai-
medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:----------
a) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e-
trattative private;----------
b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi-
forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e-
comunque accessorie all'attività sociale;----------
c) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè sti-

pulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi-
paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;----------
d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qual--
siasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare-
l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la coopera--
tiva aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;---------
e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi eco--
nomici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli-
scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;----------
f) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di ri--
sparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disci--
plinata da apposito regolamento, per la raccolta di presti--
ti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai-
fini del conseguimento dell'oggetto sociale.----------
E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio-
fra il pubblico sotto ogni forma;----------
g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri--
strutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adotta--
re procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo-
sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg--
ge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte--
grative;----------
h) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e-
non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presen--
te statuto.----------
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel ri--
spetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in par--
ticolare, le attività di natura finanziaria debbono essere-
svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, non--
chè nel rispetto della normativa in tema di attività riser--
vate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

----------TITOLO III----------

----------SOCI COOPERATORI----------

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari----------
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore-
al minimo stabilito dalla legge.----------
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone-
fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di-
contribuire al raggiungimento degli scopi sociali apparte--
nenti alle seguenti categorie:----------
1) soci lavoratori - che possiedono i necessari requisiti-
tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa-
per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a dispo--
sizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo-
stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;--------
2) soci volontari, che prestano la loro attività gratuita--
mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per-
gli effetti della L. 381/91;----------
Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci cooperatori-
le persone giuridiche, pubbliche o private, nonchè gli Enti-

e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.----------

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.----------

Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.--

Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni.----------

Non possono essere ammessi gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.----------

Art. 6 - Categoria speciale di soci----------

La Cooperativa, mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-

I soci con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente statuto, decidono sull' approvazione del regolamento che disciplina i rapporti tra società e i soci appartenenti alla categoria speciale, nonchè i diritti e gli obblighi loro spettanti.----------

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.----------

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.----------

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale dei soci:----------

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;----------
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.----------

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:----------

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio appartenente alla citata categoria speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;----------
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nel--

l'assetto produttivo della cooperativa;----------
- l'ammontare della quota che il socio appartenente alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.----------
In tutti i casi, i soci appartenenti alla categoria speciale:----------
- dovranno essere ammessi alla categoria ordinaria entro cinque anni dalla data di ammissione alla categoria speciale;----------
- non hanno diritto di voto nelle decisioni dei soci;--------
- non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa;----------
- non godono dei diritti di cui all' art. 2476, comma 2, del codice civile.----------
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.----------
I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.----------
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.----------
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.----------
Art. 7 - Domanda di ammissione----------
Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:-
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;----------
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;----
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con--

dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;----------
d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero);----------
e) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;----------
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;----------
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.----------
Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti c), d), e), f) e g), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, il luogo e la data di costituzione, la nazionalità, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.----------
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale di cui all'articolo 6 del presente Statuto.---------
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell'importo della quota che intende sottoscrivere oltre al versamento dell'eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.----------
L'ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.-----
Trascorso inutilmente il termine comunicato dall'organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell'organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.----------
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.----------
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----------

Art. 8 - Obblighi e diritti del socio----------

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:----------

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:----------

- del capitale sottoscritto;----------
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;----------
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;----------

b) a concorrere, limitatamente ai soci lavoratori, alla gestione dell'impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:----------

- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;----------
- partecipando all'elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;----------
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;----------
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;----------

c) a porre in essere, limitatamente ai soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;----------

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;----------

e) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonchè quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo statuto medesimo;----------

f) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dalla decisione dei soci e dall'organo amministrativo;----------

g) ad osservare le decisioni dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro-

non retribuito, il tutto nell'ottica di salvaguardare, per-
quanto possibile, i livelli occupazionali della società.-----
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,-
si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro-
soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del pro--
prio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha ef--
fetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comuni--
cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope--
rativa. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro-
dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.--------
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in-
proprio imprese identiche od affini, o partecipino a società-
che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si-
trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con-
la Cooperativa o partecipano a società cooperative che per--
seguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizza--
zione dell'organo amministrativo.----------
In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far-
parte contemporaneamente di altre società che perseguano i--
dentici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente,-
nonchè, senza espresso assenso dell'organo amministrativo,-
di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti-
imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della so--
cietà. E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di so--
ci lavoratori presso eventuali società controllate o colle--
gate.----------
I soci, che non partecipano all'amministrazione e che non-
siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti op--
pure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con-
la società, hanno diritto ad avere dagli amministratori no--
tizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consulta--
re, anche tramite professionisti di loro fiducia ed a loro-
spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'ammini--
strazione.----------
Art. 9 - Perdita della qualità di socio----------
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclu--
sione o per causa di morte.----------
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra so--
cio e cooperativa provoca la risoluzione dell'ulteriore rap--
porto di lavoro subordinato o autonomo.----------
Art. 10 - Recesso del socio----------
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so--
cio cooperatore:----------
a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissio--
ne;----------
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun--
gimento degli scopi sociali;----------
c) che cessi, in via definitiva il rapporto di lavoro in es--
sere con la cooperativa, ovvero l'attività di volontariato-
prestata presso la stessa;----------

d) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell'organo amministrativo.----------
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.----------
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.----------
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.----
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all'art. 9 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----------
Art. 11 - Esclusione----------
L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:----------
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);-----
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;----------
c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo, prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;----------
d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;----------
e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 8, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;----------
f) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:----------

- per i soci lavoratori: lo svolgimento di attività lavora-
tiva a favore della Cooperativa;----------
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della pro-
pria opera a favore della Cooperativa;----------
g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-
lutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dal-
l'art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o-
insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arre-
cando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o-
comportamenti che producano l'annullamento e/o la risoluzio-
ne di contratti di fornitura di servizi;----------
h) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art.-
2286 C.C.;----------
i) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei con-
fronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia-
posto in liquidazione coatta amministrativa;----------
l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per-
reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia-
le;----------
m) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nel-
l'ambito del lavoro e/o con il suo comportamento provochi-
danni nell'espletamento della attività sua propria;----------
n) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-
va;----------
o) che, nell'ambito di lavoro, incorra in una causa di riso-
luzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato o au-
tonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista-
nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge-
142/2001.----------
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre-
opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e-
seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo-
scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione-
dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento-
all'ulteriore rapporto di lavoro.----------
L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro-
dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.----------
Quando ricorrano particolari esigenze interne della coopera-
tiva, l'organo amministrativo della cooperativa ha facoltà-
di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il-
limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di-
sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-
cezionale prosecuzione del rapporto sociale.----------
Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione----------
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione-
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata-
con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero-
tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-
tati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono deman-
date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli-

artt. 49 e seguenti del presente statuto.----------
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a-
pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a-
mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunica--
zione dei provvedimenti stessi.----------
Art. 13 - Liquidazione----------
I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusi--
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri--
valutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7-
della legge 31/01/92, n. 59.----------
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle-
perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del-
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap--
porto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,-
comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente-
versato ed eventualmente rivalutato.----------
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo-
, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società-
e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale-
ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codice ci--
vile.----------
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione-
del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della-
quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 --
quinquies e 2545 - sexies del codice civile, la cui liquida--
zione, unitamente agli interessi legali, può essere corri--
sposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.--
Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso-
risulta non più dovuto e l'importo va devoluto alla riserva-
legale.----------
La Società può compensare con il debito derivante dal rim--
borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della-
prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il-
credito derivante da penali, ove previste da apposito rego--
lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutuali--
stiche fornite.----------
Art. 14 - Morte del socio----------
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio-
defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno-
diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente li--
berate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le mo--
dalità di cui al precedente articolo 13.----------
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,-
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di-
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla-
quale risultino gli aventi diritto.----------
Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re--
sponsabilità dei soci cessati----------
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso-
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per-

un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno-
avuto effetto.----------
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo-
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è-
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.--------
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili-
verso la Società gli eredi del socio defunto.----------
----------TITOLO IV----------
----------SOCI FINANZIATORI----------
--SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA-----
Art. 16 - Soci finanziatori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre--
sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci-
finanziatori, di cui all'art. 2526 Cod. Civ.----------
Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo,-
ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a-
proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la-
natura del rapporto.----------
Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i-
soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gen--
naio 1992, n. 59, nonchè i possessori di azioni di partecip--
pazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa-
legge n. 59/1992.----------
Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,-
essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in--
sieme dei soci, che, in proprio o per delega, partecipino a-
ciascuna decisione.----------
I conferimenti dei soci sovventori e dei possessori di azio--
ni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una speci--
fica sezione del capitale sociale della cooperativa.---------
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipa--
tivi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.-------
Art. 17 - Soci sovventori----------
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre--
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci-
sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59,-
che investono capitale nell'impresa al fine di costituire-
fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione-
o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle-
prestazioni istituzionali di questa.----------
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che-
quelle giuridiche.----------
Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori----------
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto-
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da-
quote nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cin--
quecento) ciascuna.----------
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari-
ad Euro 2.500 per le persone fisiche e pari ad Euro 5.000-
per le persone giuridiche.----------

Art. 19 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori----------
L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo.----------
I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, del presente statuto, con il quale devono tra l'altro essere stabiliti:--------
a) l'importo complessivo delle quote dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;----------
b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle quote emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell'art. 2524 del C.C.;----------
c) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;----------
d) il termine minimo di durata del conferimento;----------
e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote salvo quanto previsto al successivo articolo 20;----------
f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 21.----------
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i detentori delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci in sede di emissione.----------
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonchè dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna decisione dei soci medesimi.-------
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.------
Per esprimere il voto il socio sovventore deve essere iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.----------
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.----------
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.----------
Art. 20 - Diritti patrimoniali dei soci sovventori----------
Le quote dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.----------

Il regolamento di cui all'art. 19 del presente statuto, può-
stabilire in favore delle quote destinate ai soci sovventori-
l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riser--
va divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capi--
tale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio-
netto.----------
In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle-
quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'inte--
ro prima di quello delle quote dei soci cooperatori.---------
Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà-
conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia-
dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi com--
presa la riserva da sovrapprezzo.----------
La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite-
non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei-
soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede-
il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coope--
ratori.----------
I soci sovventori sono obbligati:----------
1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e-
nei termini previsti dal regolamento interno;----------
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e-
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali-
limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.---------
Art. 21 - Recesso dei soci sovventori----------
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civi--
le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora-
sia decorso il termine minimo di durata del conferimento-
stabilito dalla decisione dei soci in sede di approvazione-
del relativo regolamento di cui all'art. 19 del presente-
statuto.----------
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso-
delle quote dovrà avvenire secondo le modalità di cui al--
l'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente-
al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale-
quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la-
riserva da sovrapprezzo.----------
Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.-----
In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con--
fronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all'art.-
2466 C.C.----------
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer--
nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibili--
tà previste per i soci cooperatori.----------
Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto com--
patibili le procedure previste per l'esercizio del predetto-
diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.------
Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa----------
La Cooperativa, mediante decisione dei soci, può adottare-
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo-

sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.----------
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.----------
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.----------
Il valore di ciascuna azione è di Euro 500.----------
L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con apposito Regolamento, adottato con le modalità di cui al successivo articolo 54 del presente Statuto, con il quale devono essere stabiliti:----------
- l'importo complessivo delle azioni emesse, nel rispetto dei limiti sopra indicati ed il loro valore nominale;--------
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dalla decisione dei soci;----------
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate;----------
- gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai portatori delle azioni di partecipazione cooperativa, non specificatamente contemplati nel presente statuto sociale.----------
Le azioni di partecipazione cooperativa sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla decisione dei soci. Valgono comunque i limiti di cui all'art. 20, primo comma.----------
Il Regolamento di cui al presente articolo può stabilire in favore delle azioni di partecipazione cooperativa l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai portatori di tali azioni e patrimonio netto.------
All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per il loro intero valore.----------
Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.----------
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.----------
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono

obbligati:----------
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo--
dalità e nei termini previsti dal regolamento interno;-------
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,-
limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.---------
Art. 23 - Recesso----------
Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di--
ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mini--
mo di durata delle azioni stabilito dalla decisione dei soci-
in sede di emissione delle azioni medesime.----------
Il recesso del possessore di azioni di partecipazione coope--
rativa non può essere parziale.----------
In nessun caso può essere pronunciata l'esclusione nei con--
fronti del socio titolare di azioni di partecipazione coope--
rativa salvo quanto previsto all'art. 2466 C.C.----------
Ai soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa non-
si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am--
missione e le cause di incompatibilità previste per i soci-
cooperatori.----------
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso-
delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui al--
l'art. 2473 del Codice Civile, per un importo corrispondente-
al valore nominale eventualmente rivalutato ed all'eventuale-
quota di riserve divisibili di pertinenza, ivi compresa la-
riserva da sovrapprezzo.----------
Al recesso del socio titolare di azioni di partecipazione-
cooperativa si applicano in quanto compatibili le procedure-
previste per l'esercizio del predetto diritto stabilite per-
il recesso del socio cooperatore.----------
----------TITOLO V----------
-----STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO E PRESTITI SOCIALI-------
Art. 24 - Strumenti finanziari di debito----------
Con decisione dei soci presa con le maggioranza previste al-
successivo art. 36 penultimo comma, la Cooperativa può emet--
tere titoli di debito ai sensi e con le modalità di cui agli-
articoli 2483 e 2526 cod. civ.----------
In tal caso, con regolamento approvato con le modalità di-
cui al successivo articolo 54 del presente statuto, sono-
stabiliti:----------
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli-
emessi ed il relativo valore nominale unitario;----------
- le modalità di circolazione;----------
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità-
di corresponsione degli interessi, che non possono eccedere-
i limiti di cui al successivo articolo 28 lett. d) punto 2;--
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.----------
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che ven--
gono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del-
collocamento dei titoli.----------
Art. 25 - Prestiti sociali----------

Non rientrano nell'ambito degli strumenti finanziari di debito e pertanto non risultano soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2526 cod. civ. gli importi versati dai soci della società cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 e dell'art. 10 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.----------
L'emissione del prestito sociale deve essere attuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, con i limiti di cui all'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni e nel pieno rispetto di quanto disposto dalla delibera del CICR del 3.3.1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.3.1994 n. 58.----------
Il prestito sociale deve essere comunque disciplinato in base ad apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'art. 54 del presente statuto.----------

----------TITOLO VI----------

----------PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE----------

Art. 26 - Patrimonio Sociale----------

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:----------
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-------
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), comprensivi dei ristorni imputati ad incremento del capitale sociale. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;----------
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;----------
3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;----------
b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;----------
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;----------
d) dalla riserva straordinaria;----------
e) dalle eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori possessori di strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori;----------
f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.----------
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.----------
Le riserve, salvo quelle di cui ai precedenti punti c) ed e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i so--

ci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.----------
La riserva divisibile di cui al punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i soci possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci cooperatori.----------
La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle quote si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.----------
Articolo 27 - Bilancio di esercizio----------
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.----------
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.----------
Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.----------
Il bilancio d'esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Il bilancio è corredato dalla relazione sulla gestione, salvo la possibilità di esonero qualora esistano i presupposti di cui all'art. 2435 bis C.C..----------
Il bilancio deve tra l'altro indicare:----------
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche;------
- i parametri relativi alla condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 C.C.;----------
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della Comunità territoriale;----------
- nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società, e le ragioni delle determinazioni assunte dall'organo amministrativo all'ammissione di nuovi soci.----------
Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.------
Art. 28 - Destinazione dell'utile----------
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:----------
a) per una quota non inferiore a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2545-quater al Fondo di Riserva legale;------
b) per una quota non inferiore a quanto previsto all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;----------

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alla condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;----------
d) per un ' eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire:----------
1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 quinquies del codice civile;----------
2. ai soci cooperatori sottoscrittori di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti solo in presenza dei requisiti previsti dall'art. 2545 - quinquies del codice civile;----------
3. ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa diversi dai soci cooperatori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1), aumentato fino a due punti;----------
e) per un' eventuale quota quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;----------
f) quanto residua alla riserva straordinaria.----------
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di sole riserve indivisibili.----------
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.----------
La decisione dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli possessori di strumenti finanziari partecipativi non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.----------
Art. 29 - Ristorni----------
Qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa attuazione degli scopi mutualistici tipici della società cooperativa, in conformità a quanto disposto dall' art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 142/2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con apposita delibera che dovrà essere ratificata da decisione dei soci entro e non oltre l'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi nel bilancio d'esercizio di competenza.----------
I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito

mediante una o più delle seguenti forme:----------
- erogazione diretta mediante integrazione salariale;--------
- aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio;----------
- emissione di quote di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa a favore di ciascun socio.----------
Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.----------
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto nella delibera dell'organo amministrativo e/o decisione dei soci ed eventualmente in apposito regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.----------
Art. 30 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.----------
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.----------
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.----------
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.----------
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.----------
Art. 31 - Trasferimento delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa----------
Salvo contraria disposizione adottata dai soci in sede di emissione delle quote di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa tali titoli possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.----------
Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intenda trasferire le proprie quote e/o azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.----------
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio-

provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto-
termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acqui--
rente.----------
Il socio sovventore e/o il possessore di azioni di partecipazione cooperativa che intende trasferire i titoli deve comunque inviare al consiglio d'amministrazione una proposta-
di offerta, alle stesse condizioni, rivolta agli altri soci-
della cooperativa. Nella proposta devono essere indicati-
l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto (che non può comunque eccedere il valore di cui all'art. 21, del presente statuto), le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed-
i termini di stipula dell'atto traslativo.----------
Entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo-
deve dare notizia della proposta di trasferimento a tutti i-
soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dalla data del-
ricevimento della predetta comunicazione, per l'esercizio-
del diritto di prelazione.----------
Entro quest'ultimo termine, a pena di decadenza, i soci devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la-
propria volontà di esercitare tale diritto. Il ricevimento-
di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo-
costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.----------
Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di-
prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.----------
Il diritto di prelazione ed il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione è escluso:----------
a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei-
parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;----------
b) nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria-
e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scrittura-
zione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie-
dalla quale risulti il mandato fiduciario e accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società-
fiduciaria;----------
c) nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico-
gruppo societario intendendosi per tali anche le società-
controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e-
nei trasferimenti a società controllanti la società socia, o-
a società controllate dalla medesima o soggette al controllo-
della stessa che controlla la società socia.----------

----------TITOLO VII----------

----------ORGANI SOCIALI----------

Art. 32 - Organi sociali----------
Gli organi sociali della Società sono i seguenti:----------
a) l'assemblea dei soci;----------
b) il consiglio di amministrazione;----------
c) il collegio dei sindaci, qualora obbligatori ai sensi di-
legge o nominato dall'assemblea dei soci;----------
d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di par--
tecipazione cooperativa, se necessaria.----------
Art. 33 - Decisioni dei soci----------
Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del-
Codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie-
indicate all'articolo 2479, comma 2:----------
a) le decisione sugli argomenti che uno o più amministratori-
sottopongono alla loro approvazione;----------
b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rap--
presentano un terzo del capitale sociale richiedano l'ado--
zione di una decisione dei soci;----------
c) l'adozione dei regolamenti di cui al successivo articolo-
54;----------
d) l'emissione delle quote di sovvenzione, delle azioni di-
partecipazione cooperativa degli strumenti finanziari di de--
bito;----------
e) la messa in liquidazione della società, la nomina, i po--
teri e la sostituzione dei liquidatori;----------
f) l'approvazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei-
possessori di azioni di partecipazione cooperativa, dello-
statuto di attuazione dei programmi pluriennali in relazione-
ai quali sono state emesse le azioni medesime;----------
g) le deliberazioni in merito alla responsabilità degli Am--
ministratori e dei Sindaci;----------
h) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi a--
ziendale, con le relative forme di apporto, anche economico,-
da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della-
crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla-
legge, il piano di mobilità;----------
i) le decisioni sugli argomenti riservati all'assemblea dal-
presente statuto;----------
j) l'acquisto e/o il rimborso delle proprie quote nei limiti-
e con le modalità di cui all'articolo 2529 del Codici civi--
le.----------
I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione-
scritta, fatta eccezione per le seguenti decisioni, per le-
quali è obbligatorio il metodo assembleare:----------
1. quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la-
obbligatorietà della decisione assembleare comprese le clau--
sole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civi--
le;----------
2. quelle per le quali anche uno solo dei soci e/o degli am--
ministratori richieda l'adozione del metodo assembleare;-----
3. quelle previste dall'articolo 2479 comma 2 n.ri 1-2-3-

(approvazione bilancio e nomina cariche sociali);----------
4. quelle concernenti l'approvazione dei regolamenti di cui-
al successivo articoli 54;----------
5. quelle relative agli argomenti riservati alla decisione-
assembleare dal presente statuto;----------
6. quelle relative all'approvazione, previo parere dall'As--
semblea speciale dei possessori di azioni di partecipazioni-
cooperative, delle stato di attuazione del programma plu--
riennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni-
medesime;----------
7. quelle in merito alla responsabilità degli Amministratori-
e dei Sindaci;----------
8. quelle relative alla deliberazione, all'occorrenza, di un-
piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto,-
anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della-
soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni-
previste dalla legge, il piano di mobilità;----------
9. quelle relative all'emissione delle quote di sovvenzione,-
delle azioni di partecipazione cooperativa e degli strumenti-
finanziari di debito;----------
10. quelli inerenti la messa in liquidazione della società,-
la nomina, i poteri e la sostituzione dei liquidatori;-------
11. quelle relative all'acquisto e/o al rimborso delle pro--
prie quote nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2529-
del Codice civile.----------
Art. 34 - Decisione dei soci mediante consultazione scritta--
Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante-
consultazione scritta, il socio che intende consultare gli-
altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta-
proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o-
magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione le-
sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in-
forma originale sia in forma digitale.----------
La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmis--
sione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di co--
municazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;-
la trasmissione, oltre che ai componenti dell'Organo Ammini--
strativo e, se nominati, ai Sindaci, deve essere diretta a-
tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevo--
le, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni-
sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta-
elettronica) al socio proponente e alla società la loro vo--
lontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (car--
taceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizione-
sia in forma originale sia in forma digitale, entro il ter--
mine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunica--
zione nel termine prescritto va intesa come espressione di-
voto contrario.----------
Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così-
formata deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi-

sistema di comunicazione, ivi compreso il telefax e la posta-elettronica), ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se-nominati, ai Sindaci e deve essere trascritta tempestivamen--te a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle deci--sioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 indicando:--------
a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;------
b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da-ciascuno;----------
c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen--zienti;----------
d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti-alla decisione adottata.----------
Il documento contenente la proposta di decisione inviato a-tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti-l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in al--legato al libro stesso.----------
Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto,-qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.----------
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero differen--ziato di voti a seconda dell'ammontare del conferimento ap--portato, così come previsto dal regolamento approvato dal--l'assemblea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art.-19 del presente statuto.----------
Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta sono a--dottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino-almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al-voto.----------
Art. 35 - Assemblea dei soci----------
L'assemblea dei soci deve essere convocata a cura dell'Orga--no Amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi-ricevuto almeno 8 giorni prima dell'adunanza.----------
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo-o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di-comunicazione (lettera raccomandata A.R, telefax, posta e--lettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l' avvenuto-ricevimento. L' avviso deve altresì essere affisso nel loca--le della sede sociale almeno 8 giorni prima dell' adunanza e-deve comunque indicare l' ordine del giorno, il luogo (nella-sede o altrove purchè nel territorio dell' Unione Europea),-la data e l' ora della prima e della seconda convocazione,-che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della-prima.----------
In mancanza dell' adempimento delle suddette formalità, l'-Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa-partecipano tutti i soci, con diritto di voto, (in proprio o-per delega) e sono presenti o informati della riunione tutti-gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, e-nessuno si oppone, alla trattazione dell' argomento.---------
L' Assemblea ha luogo almeno una volta all' anno entro 120-giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale o, entro ter--

mini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dal-
chiusura dell' esercizio) così come previsto nell' art. 27-
del presente statuto.----------
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia ri--
tenuto necessario dal consiglio di amministrazione o ne sia-
fatta richiesta per iscritto, contenente l' indicazione del--
le materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato,-
o da tanti soci che esprimono almeno un terzo dei voti spet--
tanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.----------
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro-
venti giorni dalla data di presentazione della richiesta-
stessa.----------
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per ar--
gomenti sui quali l' assemblea delibera, a norma di legge,-
su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto-
o di una relazione da essi proposta.----------
Le deliberazioni assunte dall' assemblea dei soci devono-
constare dal verbale redatto senza ritardo e sottoscritto-
dal presidente e dal segretario o dal notaio, nei casi di-
legge.----------
Il verbale deve indicare:----------
a) la data dell' assemblea;----------
b) anche in allegato, l' identità dei partecipanti ed i voti-
rappresentanti da ciascuno;----------
c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consen--
tire, anche in allegato, l' identificazione dei soci favore--
voli, astenuti o dissenzienti.----------
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,-
le loro dichiarazioni pertinenti all' ordine del giorno.-----
Il verbale dell' assemblea, anche se per atto pubblico, deve-
essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la ra--
pida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazio--
ne e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell' or--
gano amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai-
sensi dell' articolo 2478.----------
Art. 36 - Costituzione e quorum deliberativi----------
In prima convocazione l'assemblea dei soci, è regolarmente-
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più-
uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.----------
In seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente-
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o-
rappresentati aventi diritto al voto.----------
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei so-
ci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-
l'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazio-
ne.----------
Tuttavia, per le decisioni previste all' art. 2479 comma 2-
nn. 4) e 5), ai nn. 9 e 10 dell' art. 33 del presente statu--
to, all' art. 54 secondo comma del presente statuto e per-
quelle inerenti la fusione e la scissione l' assemblea dei-

soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà-
validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o-
rappresentati aventi diritto di voto, che rappresentino al--
meno più di un terzo di tutti i voti spettanti ai soci aven--
ti diritto al voto.----------
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del--
l'alzata di mano.----------
Art. 37 - Intervento in assemblea e diritto di voto---------
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino-
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non-
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-------
Ciascun socio cooperatore, persona fisica, ha un solo voto,-
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.---------
Ciascun socio sovventore avrà il diritto ad un numero diffe--
renziato a seconda dell'ammontare del conferimento apporta--
to, così come previsto dal regolamento approvato dall'assem--
blea dei soci e comunque nei limiti di cui all'art. 19 del-
presente statuto.----------
Il socio persona giuridica delegherà all'assemblea propri-
rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'or--
gano che li ha nominati.----------
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire-
personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappre--
sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio-
avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria-
del socio delegante.----------
La delega scritta può essere consegnata al delegato anche-
via telefax o via posta elettronica con firma digitale.------
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.------
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre--
sentante in bianco.----------
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti disloca--
ti in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collega--
ti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e-
i principi di buona fede e di parità di trattamento dei so--
ci. In tal caso è necessario che:----------
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mez--
zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivo--
cabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,-
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e procla--
mare i risultati della votazione;----------
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a--
deguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza--
zione;----------
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo-
reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar--
gomenti all'ordine del giorno;----------
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi--
cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle--
gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano-

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo o-
ve siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-
Art. 38 - Presidenza dell'Assemblea----------
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo ammini-
strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-
za anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea-
stessa, col voto della maggioranza dei presenti.----------
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.-
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è-
redatto da un notaio.----------
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della-
costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legit-
timazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta-
i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene-
dato conto nel verbale dell'adunanza che egli sottoscrive-
dopo aver svolto l'apposita attività di controllo durante la-
sua redazione.----------
Art. 39 - Assemblea speciale per i possessori di azioni di-
partecipazione cooperativa----------
Se la cooperativa ha emesso azioni di partecipazione coope-
rativa, l'assemblea speciale è chiamata a deliberare:--------
a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del-
la società cooperativa che pregiudicano i diritti della ca-
tegoria;----------
b) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attri-
buiti ai sensi dell'articolo 2526 Codice Civile;----------
c) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e-
sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;----------
d) sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le-
spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul re-
lativo rendiconto;----------
e) sulle controversie con la società cooperativa e sulle re-
lative transazioni e rinunce;----------
f) sugli altri oggetti di interesse comune;----------
g) sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di-
sviluppo e di ammodernamento.----------
L'Assemblea speciale viene convocata dall'Organo amministra-
tivo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando-
lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da-
almeno un terzo dei possessori dei titoli.----------
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-
sore un numero di voti proporzionale al valore nominale dei-
titoli posseduti.----------
Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali di-
cui all'art 2421 n. 1 e 3 del Codice Civile e chiederne e-
stratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà-
di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione del-
le deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli inte-
ressi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa-
nei confronti della Società.----------

Art. 40 - Consiglio di amministrazione----------
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione-
composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a set--
te, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di vol--
ta in volta il numero.----------
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an--
che a soggetti non soci, oppure a soci sovventori purchè la-
maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione-
sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate-
dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori-
non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Con--
siglio di amministrazione.----------
Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere no--
minati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono al--
la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi--
lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.------
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventual--
mente uno o più Vice Presidenti, se questi non siano nomina--
ti dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via-
permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.----------
Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile,-
gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi-
amministrativi di altre imprese a condizione che essi siano-
formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del--
l'assemblea della cooperativa. La mancanza di tale atto de--
liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministra--
tore.----------
L' azione di responsabilità contro gli amministratori di cui-
all' art. 2476 del codice civile può essere oggetto di ri--
nuncia o di transazione da parte della società ma solo ove-
vi consenta un numero di soci che rappresentino almeno i due-
terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e pur--
chè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno un-
decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.------
Art. 41 - Compiti degli Amministratori----------
L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la-
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tut--
te le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'og--
getto sociale essendo dotato di ogni potere di amministra--
zione ordinaria e straordinaria della società e della facol--
tà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportu--
ni per il raggiungimento degli scopi sociali.----------
Art. 42 - Amministratori delegati e Comitato Esecutivo-------
Gli Amministratori possono nominare tra i loro membri uno o-
più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissan--
do le relative attribuzioni e la retribuzione.----------
Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo-
di due ad un massimo di cinque membri.----------
I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere-
revocati o sostituiti nel Consiglio di Amministrazione.------

Segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consi-
glio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti, un mem-
bro designato dal presidente.----------
Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del-
Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consi-
glio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-
gioranza dei voti dei componenti.----------
Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381,-
dall' art. 2475 del codice civile, ed i poteri in materia di-
ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni-
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.----------
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-
ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-
rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-
zione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-
ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-
rativa e dalle sue controllate.----------
Art. 43 - Convocazioni e deliberazioni----------
L'Organo amministrativo si raduna, sia nella sede sociale,-
sia altrove purchè nell'ambito del territorio dell'Unione-
Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi neces-
sario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Am-
ministratori.----------
La convocazione è fatta dal Presidente con avviso a mezzo-
lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima-
dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in-
modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nomi-
nati, ne siano informati almeno un giorno prima della riu-
nione.----------
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi-
intervenga la maggioranza degli Amministratori.----------
In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di-
amministrazione è costituito validamente e atto a deliberare-
qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e-
tutti i componenti il collegio sindacale, se nominato, fermo-
restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi-
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga-
sufficientemente informato.----------
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-
In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-
tende approvata e non approvata a seconda di come ha votato-
chi presiede la seduta.----------
Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corri-
spondenza.----------
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svol-
gersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,-
contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo au-
dio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo-
collegiale e i principi di buona fede e di parità di tratta-
mento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:---------

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabil--
mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, re--
golare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i-
risultati della votazione;----------
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire a--
deguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;----------
c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenta--
zione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione-
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del-
giorno;----------
d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indi--
cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video colle--
gati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano-
affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo o--
ve siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-
Art. 44 - Integrazione del Consiglio----------
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più Amministrato--
ri, quelli rimasti in carica devono convocare l' Assemblea-
perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.----------
In caso di cessazione della carica di tutti gli Amministra--
tori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Colle--
gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frat--
tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di man--
cata nomina del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini--
strazione rimane in carica ed è tenuto a convocare l'Assem--
blea perchè provveda alla nomina del nuovo organo ammini--
strativo.----------
Art. 45 - Compensi agli Amministratori----------
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Am--
ministratori.----------
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindaca--
le se nominato, determinare il compenso dei membri del Comi--
tato Esecutivo e/o degli amministratori delegati a cui sono-
stati conferiti specifici incarichi ed attribuzioni in favo--
re della cooperativa.----------
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attri--
buita un'indennità di cessazione di carica (costituibile an--
che mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi as--
sicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di-
attribuzione di una percentuale di partecipazione agli uti--
li.----------
In mancanza di determinazione del compenso, si intende che-
gli amministratori vi abbiano rinunciato.----------
Art. 46 - Rappresentanza----------
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentan--
za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-------
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbli--
che amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura-
ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.--
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori-

nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a-
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua--
lunque grado di giurisdizione.----------
La rappresentanza della società spetta altresì agli ammini--
stratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i-
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.---------
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini--
strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti-
o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad e--
stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al-
riguardo.----------
Art. 47 - Collegio sindacale----------
Il Collegio sindacale, nominato dall'Assemblea, nei casi-
previsti dalla legge o qualora sia ritenuta opportuna l' i--
stituzione di tale organo, si compone di tre membri effetti--
vi e di due membri supplenti, eletti dall' Assemblea, la-
quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica-
di presidente.----------
Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono-
dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui-
all'articolo 2399 C.C.----------
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla-
data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan--
cio relativo al terzo esercizio della carica.----------
Essi sono rieleggibili.----------
Il Collegio Sindacale è integralmente composto da revisori-
contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministe--
ro della Giustizia.----------
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall' As--
semblea all' atto della nomina, per l' intero periodo di du--
rata del loro ufficio.----------
Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta-
giorni, con redazione di apposito verbale sottoscritto dagli-
intervenuti, ai sensi e con le modalità previste dall'art.-
2404 C.C.----------
Art. 48 - Doveri del Collegio Sindacale----------
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e-
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini--
strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto-
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so--
cietà e sul suo concreto funzionamento.----------
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede--
re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di con--
trollo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini--
stratori notizie, anche con riferimento a società controlla--
te, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati-
affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti-
organi delle società controllate in merito ai sistemi di am--
ministrazione e controllo e all'andamento generale dell'at--

tività sociale.----------
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di-
controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a-
proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au--
siliari, i quali tuttavia non devono trovarsi in una delle-
condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.-
2399 del codice civile.----------
L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi--
liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni-
riservate.----------
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del-
bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so--
ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla-
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.-----
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile,-
ovvero:----------
a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità tri--
mestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la-
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di-
gestione;----------
b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle ri--
sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese--
guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;-----
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio-
d'esercizio, informando sulle condizioni di prevalenza ed i-
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento-
dello scopo mutualistico.----------
L'attività di controllo contabile è documentata in apposito-
libro tenuto dal Presidente del collegio sindacale e secondo-
le disposizioni di cui all'articolo 2421 C.C..----------
Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,-
i soci possono, in ogni momento nominare un revisore sceltotra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero-
di Giustizia.----------
Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse-
funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale: per-
altro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momen--
to in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina-
del Collegio Sindacale.----------
----------TITOLO VIII----------
----------CONTROVERSIE----------
Art. 49 - Clausola Arbitrale----------
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le-
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le mo--
dalità di cui al successivo art. 50, solo nel caso in cui-
non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mi--
nistero:----------
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e-
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche-
quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;------

b) le controversie relative alla validità delle decisioni-
dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;----------
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o-
Sindaci, o nei loro confronti.----------
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a-
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.----------
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità-
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuo--
vi soci e si estende alle contestazioni relative alla manca--
ta accettazione della domanda di adesione. L'accettazione-
della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liqui--
datore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola-
di cui al comma precedente.----------
Art. 50 - Arbitri e procedimento----------
Gli Arbitri sono in numero di:----------
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro-
25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero).----------
Ai fini della determinazione del valore della controversia-
si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i cri--
teri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura-
civile;----------
b) tre, per le altre controversie.----------
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set--
tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla-
Confcooperative.----------
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del-
Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.---
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti-
tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto-
disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.----------
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto-
disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono conve--
nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o-
possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento-
ai soli diritti patrimoniali disponibili.----------
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu--
zione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto-
termine " per non più di una sola volta" ai sensi dell'art.-
35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario-
disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza-
del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento-
o al rispetto del principio del contraddittorio.----------
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità-
non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri-
fissano, al momento della costituzione, le regole procedura--
li cui si atterranno e le comunicano alle parti.----------
Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di-
trattazione.----------
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici--
pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-

Art. 51 - Esecuzione della decisione----------
Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e--
sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva-
della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale-
causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza-
dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci-
presumere il venir meno della sua leale collaborazione al--
l'attività sociale.----------
----------TITOLO IX----------
----------SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE----------
Art. 52 - Scioglimento----------
La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla leg--
ge.----------
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Coope--
rativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli-
Ammistratori.----------
In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo-
deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla-
legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.-----
L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori stabilendone i po--
teri.----------
In caso di pluralità di liquidatori, l'assemblea determina-
le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rin--
vio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in-
quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della-
Cooperativa, i criteri base ai quali deve svolgersi la li--
quidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Li--
quidativo.----------
Art. 53 - Devoluzione patrimonio finale----------
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio-
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se--
guente ordine:----------
1. a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori-
di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore-
nominale eventualmente rivalutato, aumentato del sovrapprez--
zo, del valore dei dividendi eventualmente maturati e delle-
riserve divisibili eventualmente spettanti;----------
2. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovven--
tori per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato,-
aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi even--
tualmente maturati e delle riserve divisibili eventualmente-
spettanti;----------
3. a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci coope--
ratori per l'intero valore nominale eventualmente rivaluta--
to, aumentato del sovrapprezzo, del valore dei dividendi e--
ventualmente maturati e della quota di ristorno eventualmen--
te spettante ad ogni socio cooperatore e imputato ad incre--
mento del patrimonio sociale;----------
4. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo-
della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31.01.92,-

n. 59.----------

----------TITOLO X----------

----------DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI----------

Art. 54 - Regolamenti----------

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e cooperativa l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma tre del presente statuto. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.----------

In deroga a quanto previsto nel precedente capoverso per quanto concerne la disciplina dei rapporti tra la Società ed i soci ai fini di determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica anche in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 142/2001, la disciplina dei rapporti tra la Società e i soci appartenenti alle categorie speciali di cui al precedente articolo 6, la disciplina dei rapporti fra la Società ed i soci sovventori, di partecipazione cooperativa e possessori di strumenti finanziari di debito di cui ai precedenti articoli 16, 19, 22 e 24, l'organo amministrativo elabora appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibererà ai sensi e con le modalità previste dall'art. 36 comma quattro del presente statuto.-------

Art. 55 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione----------

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'art. 2514 del codice civile in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.----------

Art. 56 - Rinvio----------

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.----------

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la " disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."----------

Como, lì 13 dicembre 2004.----------

F.TO: GIOVANNA SALICE----------

F.TO: ALBERTO NESSI NOTAIO----------

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COMO, li 30 MAG. 2005